

Accordo Stato/Regioni 21/12/2011



**FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER
PREPOSTI**

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 22.12.2011



PREPOSTI

PRIMA PARTE

PROGRAMMA

ACCORDO STATO REGIONI 2011

- ✓ **PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE: COMPITI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ;**
- ✓ **RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE;**
- ✓ **DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO;**
- ✓ **INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI;**

PROGRAMMA

ACCORDO STATO REGIONI 2011

- ✓ **TECNICHE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI LAVORATORI, IN PARTICOLARE NEOASSUNTI, SOMMINISTRATI, STRANIERI;**
- ✓ **VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'AZIENDA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI IL PREPOSTO OPERA;**
- ✓ **INDIVIDUAZIONE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;**
- ✓ **MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DELL'OSSERVANZA DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE.**



INTRODUZIONE

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ITALIANA

PRIME LEGGI SU INFORTUNI

Legge 12 marzo 1898, n. 80

Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro

*carattere
assicurativo*

CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

Art. 451 Omissione colposa di cautele contro gli Infortuni sul lavoro

Art. 589 Omicidio colposo

Art. 590 Lesioni personali colpose

Art. 40 ...non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

*due leggi
fondamentali*

CODICE CIVILE

R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Corso di formazione per Preposti

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E ANNI 50

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947

Art.32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

Art.35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ...

Art.41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.



D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro

*Anni '50:
ricostruzione*

EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA ITALIANA

STATUTO DEI LAVORATORI ANNI 70

ruolo del
lavoratore
da soggetto
passivo a
soggetto **attivo**

Legge 20/5/1970 n. 300

TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEI LAVORATORI

Art. 9

I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte quelle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica


IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

391/89 Direttive quadro miglioramento salute dei lavoratori sul lavoro	654/89 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
394/90 Protezione da Agenti cancerogeni	270/90 Sicurezza lavoro ai Video Terminali
269/90 Movimentazione Manuale dei carichi	655/89 Sicurezza per le attrezzature di lavoro
656/89 Dispositivi Protezione Individuali	679/90 Protezione da Agenti biologici

DIRETTIVE EUROPEE

DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626



DECRETO LEGISLATIVO
09 aprile 2008, n. 81

IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

9 APRILE 2008: IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Novità rispetto alla legislazione previgente:

- Sono valorizzati i Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei “Modelli di Organizzazione e Gestione” (art. 30)
- Medici del Lavoro e RSPP dovranno **collaborare** maggiormente
- Maggior responsabilizzazione del Committente negli appalti
- Alcune Istituzioni avranno anche ruolo di consulenza
- Istituzione RLS territoriali e di sito produttivo

**Decreto Legislativo
106/2009**

Il Decreto Legislativo 106/2009 integra e corregge in parte il Decreto Legislativo 81/2008.

Le principali novità riguardano lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D. LGS 81/2008

IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO	TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI	TITOLO I PRINCIPI COMUNI	TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE		TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE		TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
TITOLO X-BIS PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO		TITOLO VIII AGENTI FISICI
TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI		TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

leggi e modificato da



IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO I

- CAPO I** DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II** SISTEMA ISTITUZIONALE
- CAPO III** GESTIONE DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
 - Misure di tutela e obblighi
 - Valutazione dei rischi
 - Servizio di prevenzione e protezione
 - Formazione, informazione e addestramento
 - Sorveglianza sanitaria
 - Gestione delle emergenze
 - Consultazione e partecipazione dei RLS
 - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle M. P.
- CAPO IV** DISPOSIZIONI PENALI
 - Sanzioni
 - Disposizioni in tema di procedura penale

Art. 3 Campo di Applicazione


Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.



PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE



I SOGGETTI AZIENDALI DELLA PREVENZIONE



DATORE DI LAVORO

Art. 2 – Art. 17

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto titolare di poteri decisionali e di spesa.

la **valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 - DVR;

la designazione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** dai rischi;

OBBLIGHI NON DELEGABILI

DIRIGENTE

Art. 2 – Art. 18

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

- a) NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE
- b) NOMINARE I LAVORATORI ADDETTI ANTINCENDIO E PRONTOSOCORSO
- c)
- f) FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
- g) CONSENTIRE AI LAVORATORI DI VERIFICARE, MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE DELLA SALUTE
- h) CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE AL RLS IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

PREPOSTO

Art. 2

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



PREPOSTO

OBBLIGHI - Art. 19

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

PREPOSTO

OBBLIGHI – Art. 19

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. Corso di formazione per Preposti

PREPOSTO

Individuazione di preposto e dirigente tra le figure scolastiche: esempi

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Preposto	<ul style="list-style-type: none">• addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione• sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute• promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili• informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori• segnalare eventuali anomalie all'interno dei laboratori	Limitatamente alle condizioni nelle quali i propri studenti sono equiparati a lavoratori (quando frequentano i laboratori)

PREPOSTO

Individuazione di preposto e dirigente tra le figure scolastiche: esempi

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
DSGA	Dirigente	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale degli uffici amministrativi e di altro personale ausiliario	Personale amministrativo e ausiliario
	Preposto	<ul style="list-style-type: none">• Sovrintendere il lavoro del personale amministrativo• Sorvegliare che il lavoro d'ufficio venga svolto secondo le procedure di sicurezza definite dal DS• Assicurarsi che le postazioni di VDT siano rispondenti a quanto indicato dal RSPP e che non vengano modificate	Personale di segreteria e amministrativo in genere
Responsabile di ufficio, Capoufficio	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione dell'ufficio	Personale del proprio ufficio

PREPOSTO

Individuazione di preposto e dirigente tra le figure scolastiche: esempi




Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Preposto	Persona che si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno all'organizzazione scolastica, tale cioè da porla in condizioni di sovrintendere alle attività lavorative di altri lavoratori, soggetti ai suoi ordini	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale dell'Ufficio Tecnico e del personale ad esso assegnato (es. manutentori)	Personale tecnico assegnato all'Ufficio Tecnico in relazione all'organizzazione della scuola

PREPOSTO

Individuazione di preposto e dirigente tra le figure scolastiche: esempi



Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
Responsabile del magazzino	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore delle biblioteca	Preposto	Persona particolarmente qualificata, responsabile della direzione generale della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Vicepreside, vicario, direttore di plesso	Dirigente	Persona particolarmente qualificata, con autonomia gestionale e decisionale, con margini di discrezionalità e influenza sull'organizzazione del lavoro	Tutto il personale dipendente della scuola o del plesso



RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 2 – Art. 32

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per **coordinare** il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- a) GESTISCE E COORDINA TUTTO IL PROCESSO DELLA SICUREZZA
- b) TIENE I RAPPORTI CON IL **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI**
- c) PIANIFICA LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- d) PER LE A.S.L. IL R.S.P.P. SARÀ SEMPRE IL REFERENTE DELLA SICUREZZA

«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Art. 31 - 33

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

- a) EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (CON IL DATORE DI LAVORO)
- b) INDIVIDUARE LE MISURE DI SICUREZZA
- c) ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E I SISTEMI DI CONTROLLO
- d) ELABORARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA
- e) PROPORRE PROGRAMMI DI FORMAZIONE INFORMAZIONE
- f) PARTECIPARE ED ORGANIZZARE LA RIUNIONE PERIODICA
- g) FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE

Art. 18 D.lgs. 81/08

nominati dal datore di lavoro o dirigente, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

- a) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI
- b) EVACUAZIONE DELLE PERSONE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
- c) SALVATAGGIO DI PERSONE CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI PERICOLO
- d) PRONTO SOCCORSO

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Art. 45 D.lgs. 81/08

Soccorrere chiunque si trovi nella azienda

Non possono
se non
per giustificato
motivo
rifiutare
la designazione

Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso
(coordinamento, cooperazione con SUEM, assistenza)

Intervenire prontamente (esonerato da altri compiti) e
autonomamente (senza interferenze)

Relazionare sugli interventi effettuati

Partecipare alla redazione del Piano di primo soccorso aziendale

Collaborare alle prove di evacuazione

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI

Art. 43 D.lgs. 81/08

Non possono
se non
per giustificato
motivo
rifiutare
la designazione

SORVEGLIANZA: controllo visivo (anche quotidiano)

- Porte e vie (libere)
- Segnaletica (visibile e integra)
- Luci di emergenza (funzionanti)
- Mezzi di estinzione (accessibili)

CONTROLLI PERIODICI (ALMENO SEMESTRALI)

- Funzionalità degli impianti tecnologico
- Efficienza dei presidi antincendio

PARTECIPAZIONE ALLA MANUTENZIONE,

SEGNALANDO I MALFUNZIONAMENTI

COLLABORAZIONE CON I VIGILI DEL FUOCO

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 2 – Art. 47

«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



**IN TUTTE LE AZIENDE, O UNITÀ PRODUTTIVE, È
ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA.**

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 2 – Art. 47

FINO A 15 DIPENDENTI

è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49

PIU' DI 15 DIPENDENTI

è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 2 – Art. 47

Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro.

Hanno responsabilità morali nei confronti dei colleghi che li hanno eletti.
Hanno l'obbligo del rispetto del segreto industriale e della privacy in relazione ai dati di cui vengono in possesso

Accede ai luoghi di lavoro

È consultato:

- preventivamente e tempestivamente nella VR e nella programmazione della prevenzione aziendale
- nella designazione del RSPP, degli addetti (PS, antincendio, evacuazione), del MC
- nei programmi di formazione

Riceve informazioni su:

- Valutazione dei rischi e misure di prevenzione relative
- Sostanze pericolose, Macchine e Impianti, Organizzazione e Ambienti di lavoro
- Infortuni e malattie professionali
- Indicazioni (verbali di ispezione) dei servizi di vigilanza

Riceve documentazione:

- Copia del DVR e del DUVRI su richiesta

Riceve formazione adeguata di base e aggiornamenti annuali

MEDICO COMPETENTE

Art. 2

«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

- a) EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI SANITARI
- b) FORMULA I GIUDIZI DI IDONEITA'
- c) AGGIORNA LE CARTELLE SANITARIE
- d) PARTECIPA ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
- e) REDIGE E AGGIORNA IL PROGRAMMA SANITARIO
- f) VISITA GLI AMBIENTI DI LAVORO ALMENO UNA VOLTA L'ANNO
- g) PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA
- h) PARTECIPA AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 41 D.lgs. 81/08

Insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori.

1. Visita medica preventiva e preassuntiva
2. Visita medica periodica
3. Visita medica su richiesta del lavoratore
4. Visita medica in occasione del cambio di mansione
5. Visita medica prima della ripresa del lavoro in caso di assenza per motivi di salute di un periodo superiore ai 60 gg consecutivi
6. Visita medica alla cessazione del rapporto nei casi previsti dalla normativa vigente

La visita medica può comprendere esami specifici se richiesto dal medico competente.

IL LAVORATORE

Art. 20 D.lgs. 81/08

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro.

EQUIPARATO AL LAVORATORE

- ✓ Socio di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell'ente stesso
- ✓ **Associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del CC**
- ✓ Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento di cui alla L. 196/97 e i partecipanti ad iniziative regionali di alternanza studio-lavoro
- ✓ **Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici, biologici, macchine, attrezzature di lavoro compresi i VDT**
- ✓ Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle protezione civile
Volontario che effettua il servizio civile
- ✓ Soggetto addetto a lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 468/97

LAVORATORE

OBBLIGHI - Art. 20 D.lgs. 81/08

- Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni
 - Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
 - Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro
-
- Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e DPI
 - Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui viene a conoscenza
 - Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.

LAVORATORE

OBBLIGHI - Art. 20 D.lgs. 81/08

- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DS
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal MC



LAVORATORE

OBBLIGHI - Art. 20 D.lgs. 81/08

Viene risaltato il **ruolo attivo** del lavoratore, la sua **partecipazione** come persona direttamente impegnata nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, e non più soltanto un esecutore di ordini e mansioni.

Pertanto il lavoratore è chiamato a garantire un costante livello di sicurezza all'interno dell'azienda in cui lavora, **adoperandosi direttamente ed immediatamente** per eliminare o per ridurre tutte le emergenze o i pericoli che si verificano e che possono arrecare dei danni.

RESPONSABILITA'

SCHEMA FUNZIONALE - Le Figure della Sicurezza



RESPONSABILITA'

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il vertice della responsabilità oggetto del TUS è il **datore di lavoro**, quale garante prioritario (o «vertice apicale», secondo la terminologia 231) dell'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori, secondo i criteri della migliore tecnologia applicabile e di quanto può essere fatto per evitare potenziali infortuni.

la responsabilità del **datore** in materia antinfortunistica sussiste quando:

- risulta inadempito il generale dovere di vigilanza cui il vertice è sottoposto (*culpa in vigilando, art. 18, co. 3-bis, Tus*), oppure quando;
- le violazioni riguardano obblighi direttamente imputabili al soggetto obbligato in sicurezza.

RESPONSABILITA'

LE RESPONSABILITA'

IL DATORE DI LAVORO

NON RISPONDE SEMPRE E COMUNQUE
DI QUANTO ACCADE PER LA DISCIPLINA
ANTINFORTUNISTICA

PERCHÉ AFFIANCATO DA FIGURE
GARANTI PENALMENTE

Dirigenti e Preposti

RSPP, RLS, MC

Delegato



Soggetti su cui incombono OBBLIGHI di
CONTROLLO atti a FONDARE una
RESPONSABILITA' DIRETTA in caso di
VIOLAZIONE

RESPONSABILITA'

GLI AMBITI

GLI AMBITI DEL DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA



Riguardano il corretto adempimento delle prescrizioni rivolte.

Preposti

Lavoratori

Progettisti

Fabbricanti ed installatori

Medico Competente

SE LE VIOLAZIONI RIGUARDANO PRESCRIZIONI RIVOLTE AD ALTRI SOGGETTI O AGLI STESSI LAVORATORI, IL DATORE DI LAVORO COMUNQUE DILIGENTE NON POTRA' ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE

ALTRI ATTORI DELLA SICUREZZA

I PROGETTISTI- Art. 22 D.lgs. 81/08

I PROGETTISTI dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti

DEVONO rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche.

DEVONO scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Una violazione è una RILEVANTE CARENZA strutturale nel sistema di gestione aziendale della sicurezza!

ASSUMERE NUOVE SCELTE PROGETTUALI E TECNICHE

INTERVENTI DA REALIZZARE

Corso di formazione per Preposti

ALTRI ATTORI DELLA SICUREZZA

I FABBRICANTI E I FORNITORI - Art. 23 D.lgs. 81/08

I FABBRICANTI E I FORNITORI di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti

DIVIETO di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il DIVIETO è valido in qualsiasi caso, anche in caso di acquirenti consenzienti.

Nel caso di bene fornito per mezzo di locazione finanziaria (leasing) gli strumenti devono essere dotati di apposita attestazione di conformità e relativa documentazione a cura del conducente.

ALTRI ATTORI DELLA SICUREZZA

GLI INSTALLATORI - Art. 24 D.lgs. 81/08

GLI INSTALLATORI di attrezzature di lavoro, impianti o altri mezzi tecnici

DEVONO, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

DIRETTA RESPONSABILITA' del **soggetto installatore** in caso di danno o problema qualunque, qualora egli abbia omesso, deliberatamente o meno, di effettuare gli opportuni accorgimenti.

RESPONSABILITA'

Responsabilità penale alcuni esempi

Datore di Lavoro



Che non invia i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste.

Dirigente



Che non partecipa ai corsi di formazione specifica organizzati a cura del Datore del Lavoro.

Preposto



Che non vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei relativi obblighi di legge.

Lavoratore



Che non ha utilizzato in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione.

RESPONSABILITA'


PREPOSTO: ARTICOLO 19 e SANZIONI

Lettera	Sintesi	Sanzione
A	Sovrintendere	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
B	Controllo competenze	<i>arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €</i>
C	Pericoli gravi e immediati	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
D	Condizioni di pericolo	<i>arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 €</i>
E	Segnalazione anomalie	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>
F	Corsi di formazione	<i>arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 €</i>

AUTORITA' COMPETENTI

Artt. 2 – 51

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro è garantito dal controllo degli organismi interni all'attività lavorativa e degli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza



AUTORITA' COMPETENTI

Artt. 2 – 51

ALL' INTERNO ALL'AZIENDA

Sorveglianza costante e capillare

Formazione ed informazione

ORGANI DI VIGILANZA

Verifica rispetto norme antinfortunistiche

Adozione di provvedimenti sanzionatori

Accertamenti in seguito di incidenti sul lavoro

LA VIGILANZA INTESA COME FUNZIONE DI ESAME E VERIFICA DEI CORRETTI COMPORTAMENTI AZIENDALI E' COMPITO ISTITUZIONALMENTE RISERVATO AD ORGANI CON FUNZIONI PUBBLICHE

ORGANI DI VIGILANZA IN ITALIA E IN EUROPA

Artt. 2 – 51

ORGANI DI VIGILANZA IN ITALIA E IN EUROPA

ITALIA	FRANCIA	GERMANIA	SPAGNA
ASL			
Direzione provinciale del lavoro			
Vigili del Fuoco			
INAIL			
Corpo delle miniere			
ANPA/ARPA	Ispettorato del lavoro	Ispettorato del lavoro	Ispettorato del lavoro
Autorità marittime / Autorità aeree			
Carabinieri / Polizia			
Ferrovie dello Stato			
Vigili Urbani			

SITUAZIONE ITALIANA MOLTO COMPLESSA



RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE



RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL DATORE DI LAVORO

Chi	Cosa	Destinatario
<u>DL</u>	Individua - forma - sorveglianza	Preposto
	Individua - forma - sorveglianza	Dirigente
	Sorveglianza, forma	Lavoratore
	Nomina	RSPP
	Forma - consulta	RLS
	Nomina	MC
	Nomina - forma	Addetti a compiti speciali
	Informa	ASL (Odc)

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL DATORE DI LAVORO

Chi	Cosa	Destinatario
Preposto	Segnala	<u>DL</u>
Dirigente	Segnala	
Lavoratore	Segnala	
RSPP	Assiste	
RLS	Segnala - assiste	
MC	Assiste	
ASL (Odc)	Controlla (sanziona)	

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL DIRIGENTE

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Individua - Sorveglia - Forma - Rende edotto	<u>Dirigente</u>
Preposto	Segnala	
Lavoratore	Segnala	
ASL (odc)	Controlla (Sanziona)	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>Dirigente</u>	Segnala	DL
	Coordina - sorveglia - richiama	Preposto
	Coordina - sorveglia - richiama	Lavoratore
	Segnala	RSPP / MC

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL PREPOSTO

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Individua - Sorveglianza - Forma	<u>Preposto</u>
Dirigente	Sorveglianza - Forma	
Lavoratore	Segnala	
ASL (odc)	Sanziona	
Chi	Cosa	Destinatario
<u>Preposto</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Controlla Richiama	Lavoratore
	Segnala	RSPP

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL LAVORATORE

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Sorveglianza - Forma - richiama	<u>Lavoratore</u>
Dirigente	Sorveglianza - richiama	
Preposto	Controlla - richiama	
ASL (odc)	Controlla (Sanziona)	
RLS	Rappresenta su SSL	
Chi	Cosa	Destinatario
<u>Lavoratore</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Segnala	Preposto
	Segnala	RSPP / MC

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL RSPP

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Nomina	<u>RSPP</u>
Dirigente	Segnala	
Preposto	Segnala	
RLS	Segnala	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>RSPP</u>	Assiste	DL
	Si interfaccia	Dirigente
	Si interfaccia	Preposto
	Si interfaccia	Lavoratori

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL MEDICO COMPETENTE

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Nomina	<u>MC</u>
Dirigente	Segnala	
Preposto	Segnala	
RLS	Segnala	
ASL (Odc)	Controlla (sanziona)	
Chi	Cosa	Destinatario
<u>MC</u>	Assiste	DL
	Si interfaccia	Dirigente
	Si interfaccia	Preposto
	Si interfaccia	Lavoratori

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

RELAZIONI: IL RLS

Chi	Cosa	Destinatario
DL	Forma - Consulta - Informa	<u>RLS</u>
Dirigente	Consulta	
Lavoratore	Elegge - Designa - Segnala	

Chi	Cosa	Destinatario
<u>RLS</u>	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
	Segnala	Preposto
	Segnala	RSPP / MC
	Segnala	ASL (Odc)

RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

LA RIUNIONE PERIODICA

Il datore di lavoro deve indire **una volta all'anno** una riunione per discutere dei problemi inerenti la sicurezza aziendale, a seguito della riunione deve essere redatto il verbale.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

LA RIUNIONE PERIODICA

Nel corso della riunione **il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:**

- a) **il documento di valutazione dei rischi;**
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione **possono essere individuati:**

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.

Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.



DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO



DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

**E' più rischiosa una
macchina o un aereo?**



...RISCHIO...

DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Danno

Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo

Rischio

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

RISCHIO

DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

DIVERSI TIPI DI RISCHIO

RISCHI PER LA SICUREZZA

RISCHI PER LA SALUTE

RISCHI TRASVERSALI

...RISCHIO...

DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

RISCHIO PER LA SICUREZZA

(macchine, attrezzature, sostanze esplosive, scale, mezzi di trasporto...)

Occasione di lavoro

INFORTUNIO
(evento traumatico)

Riconoscimento «agevole» delle cause

DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

RISCHIO PER LA SALUTE

(sostanza, agente fisico, rumore, radiazioni, movimentazione dei carichi,...)

Occasione di lavoro

MALATTIA PROFESSIONALE
(evento progressivo)

Complicato riconoscimento delle cause e delle
dinamiche

DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

RISCHIO TRASVERSALE

(lavoro notturno, incarichi stressanti, aspetti organizzativi,...)

Occasione di lavoro

Stato patologico

Complicatissimo riconoscimento delle cause e delle
dinamiche

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni per:

- ❖ individuare i pericoli (fattori di rischio);
- ❖ individuare le persone potenzialmente esposte;
- ❖ valutare (stimare) i rischi;
- ❖ individuare i possibili effetti sulle persone;
- ❖ individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

...RISCHIO...

VALUTAZIONE DEI RISCHI



VALUTAZIONE OGGETTIVA



RISCHIO = PROBABILITA' x GRAVITA'

- Permette una valutazione quantitativa del rischio;
- Permette di individuare le criticità;
- Può essere messa in relazione alle priorità.

...RISCHIO...

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il rischio è un **concetto probabilistico**, è la **probabilità che accada** un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.



Come si misura il rischio?

$$R = P \times D$$

R = Rischio

P = Probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)

STIMA DELLA PROBABILITA' DI ACCADIMENTO

P	Livello di probabilità	Criterio di Valutazione
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none">-Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori-Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto.- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno.- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.- Non sono noti episodi già verificatisi.- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

STIMA DELLA GRAVITA' DEL DANNO

D	Livello del danno	Criterio di Valutazione
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none">- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	<ul style="list-style-type: none">-Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none">- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.-Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none">- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

STIMA DEL RISCHIO

		Probabilità			
		1	2	3	4
danno	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

	rischio basso		rischio medio
	rischio alto		rischio altissimo

PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

R	Programmazione degli interventi
$R > 8$	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
$4 \leq R \leq 8$	Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel breve termine
$2 \leq R \leq 3$	Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel medio termine
$R = 1$	Eventuali misure da considerare in sede di riesame della valutazione

RIDURRE IL RISCHIO

Prevenzione: operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso.

Protezione: operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DEFINIZIONE DELLE MISURE E PRIORITA' DI INTERVENTO

ATTUAZIONE DELLA MISURA

VERIFICA DEL RISULTATO E NUOVA VALUTAZIONE

RISCHIO

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare **tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

- a) Data certa
- b) Relazione tecnica di valutazione dei rischi (con criteri di valutazione)
- c) Misure di prevenzione attuate o da attuare
- d) Dispositivi di prevenzione individuale
- e) Programma delle misure di miglioramento
- f) Procedure
- g) Ruoli aziendali
- h) Indicazione RSPP
- i) Indicazione RLS
- j) Indicazione MC
- k) Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici
- l) Devono essere rispettate le indicazioni ed i criteri per la valutazione dei rischi specifici come definiti nel D. Lgs. 81/08

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione

Chi effettua la valutazione

Il **Datore di lavoro** effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il **Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione** e con il **Medico Competente**. Il Documento deve essere poi condiviso anche con il **Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza**.


Il Documento deve essere conservato presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione




INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

INFORTUNI: DATI



INFORTUNI MORTALI




INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

INFORTUNI: DATI

Casi di morte sul lavoro per zona d'Italia


(% sul totale in Italia)

Fonte: Dati INAIL, elaborazione a cura dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering



INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

INFORTUNI: DATI



INFORTUNI



INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

INFORTUNI: DATI

Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco più di **419mila**, di cui circa il 19% “fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”)


I settori di attività in cui si riscontra la maggiore crescita di infortuni sul lavoro sono:

- i Servizi alle imprese (+6,6%),
- i Trasporti (+5,1%),
- la Fabbricazione di autoveicoli (+5,1%),
- la Metalmeccanica (+2,9%).

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

MALATTIE PROFESSIONALI: DATI

MALATTIE PROFESSIONALI



INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

MALATTIE PROFESSIONALI: DATI

Il 64% delle denunce è per malattie del sistema osteomuscolare.

I lavoratori deceduti nel 2016 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 1.297, di cui 357 per silicosi/asbestosi (l'88% è con età al decesso maggiore di 74 anni, il 71% con età maggiore di 79 anni)..

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

MALATTIE PROFESSIONALI: DATI

Malattia	Incidenza %
Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee	62 %
Ipoacusia da rumore	15 %
Malattie da Asbesto (neoplasie, asbestosi, placche pleuriche)	5 %
Malattie respiratorie (non da asbesto)	5 %
Tumori (non da asbesto)	3 %
Malattie cutanee	2 %
Disturbi psichici da stress lavoro-correlato	1 %
Altre	8 %

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

COSTI DELLA MANCATA SICUREZZA

Costo per l'assenza dell'infortunato:

dovuta al fatto che la persona colpita da sinistro, oltre ad assentarsi dal luogo di lavoro, viene ugualmente retribuita;

Costo per il danneggiamento di impianti e macchinari:

più o meno grave a seconda del tipo di incidente e di processo produttivo;

Costo per la perdita di produzione:

causata dall'interruzione dell'attività lavorativa sia dell'infortunato, sia di altri colleghi eventualmente intervenuti in soccorso;

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

COSTI DELLA MANCATA SICUREZZA

Costi per le pratiche burocratiche:

compilazione del rapporto sull'infortunio, denuncia alle pubbliche autorità e all'INAIL nel caso di incidenti con convalescenza superiore a tre giorni, invio all'INAIL dei dati sulla retribuzione dell'infortunato nell'eventualità che l'invalidità permanente esiga la corresponsione di una rendita, ecc.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

COSTI DELLA MANCATA SICUREZZA

Costo per le prime prestazioni di soccorso

all'fortunato

Costo di trasporto in ospedale e di ospedalizzazione:

nei casi in cui l'incidente sia di una certa gravità;

Costo per eventuali sequestri di impianti e macchinari

predisposti dalla magistratura per appurare la rispondenza o meno alle vigenti norme di sicurezza;

Costo per le ore di straordinario:

a cui possono essere sottoposti i lavoratori per supplire alla mancanza del collega infortunato;

Costi derivanti da tensioni sindacali, possibili scioperi

di protesta e, di conseguenza, mancata produzione per sciopero.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

PERCHE' STUDIARE GLI INFORTUNI

Si studiano gli infortuni per:

- ✓ Definire le politiche di prevenzione;
- ✓ Studiare le cause per introdurre accorgimenti tecnologici;
- ✓ Motivi assicurativi – INAIL (tassi di premio);
- ✓ Motivi assicurativi – stipula polizze private (contractor ecc.);
- ✓ Pianificazione controlli da parte degli organi ispettivi.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

INDICI INFORTUNISTICI

UNI 7249 - Statistiche degli infortuni sul lavoro.

Indice di incidenza (quanti ogni 100 lavoratori?)

$$I.I. = (n^{\circ} \text{ infortuni} / n^{\circ} \text{ lavoratori}) \times 100$$

I di frequenza (quanti ogni milione di h di lavoro?)

$$I.F. = (n^{\circ} \text{ infortuni} / n^{\circ} \text{ ore lavorate}) \times 1.000.000$$

I di gravità (quanto sono gravi?)

$$I.G. = (n^{\circ} \text{ giornate perse} / \text{ore lavorate}) \times 1000$$

I di durata (quanti gg di assenza per infortunio?)

$$I.D. = (\text{giornate perse} / n^{\circ} \text{ infortuni})$$

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

DATI REGISTRATI

- Data e ora dell'accadimento
- Età, sesso e mansione
- Ciclo produttivo (attività economica)
- Codice forma e agente materiale
- Sede e natura della lesione
- Effetti dell'infortunio (invalidità)
- Costo dell'infortunio per l'INAIL
- Altri di minore importanza

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

DATI DA TROVARE

- Perché è successo?
- Di chi era la colpa?
- Quali azioni correttive?
- Quali azioni preventive?
- Quanto è costato all'azienda?
- Quanto è costato alla collettività?

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Il *near miss* o quasi incidente è un qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un danno alla salute e, per qualche motivo da indagare, non lo ha fatto;

Rientrano in questa categoria i piccolissimi infortuni che non devono essere registrati.

I near misses sono i “campanelli di allarme” della prevenzione

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Quasi Infortuni

si comprendono tutti gli eventi che avrebbero potuto condurre a lesioni e patologie;

Quasi Incidenti

si comprendono sia gli eventi che avrebbero potuto determinare un infortunio, che quelli che non necessariamente lo avrebbero fatto.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Su 1000 incidenti:

3 sono infortuni con conseguenze rilevanti,
Circa 90 determinano effetti minori,
i restanti sono cosiddetti quasi infortuni o near misses
o ancora "near loss " episodi che, pur avendone il
potenziale, non hanno prodotto danni

I quasi infortuni sono proporzionalmente molto più numerosi,
in rapporto di almeno 1 a 10, degli infortuni registrabili.

Per ogni infortunio mortale ce ne sono circa 1000 minori.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Devono essere analizzati non soltanto gli "incidenti", intesi come eventi che producono danni a cose, ma anche:

- la messa in atto di comportamenti pericolosi,
- il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro,
- carenze strutturali, organizzative e tecniche.

La definizione di near miss è molto ampia e comprende i comportamenti umani.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Il soggetto che più frequentemente può rilevare near miss è il **preposto** perché supervisione (e analizza) il lavoro in prossimità della produzione.

Le segnalazioni di near miss vanno inoltrate, per il tramite del superiore, al RSPP e al MC affinché le esaminino per adottare le opportune azioni..

I near miss vanno rilevati, raccolti ed esaminati a fini prevenzionali.

INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI

NEAR MISSES – QUASI INCIDENTI

Il modo ottimale di gestire un near miss prevede, da parte dei soggetti titolati a farlo, l'adozione di:

- AC - Azioni correttive: azioni messe in atto per gestire nell'immediato l'evento in esame;
- AP - Azioni preventive: azioni messe in atto per evitare che l'evento in esame si ripeta nel futuro.

In un sistema strutturato le AC e AP sono catalogate e registrate.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE